

**CAPITOLATO SPECIALE  
PER SERVIZIO RASSEGNA STAMPA  
DELL'APSS DI TRENTO**

## Sommario

ART. 1 – Oggetto.....	3
ART. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività .....	3
ART. 3 - Diritti d'autore .....	4
ART. 4 – Obblighi a carico dell'appaltatore.....	5
ART. 5 - Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi .....	5
ART. 6 – Contratto e spese contrattuali.....	6
ART. 7 – Durata del contratto.....	6
ART. 8 – Importo del contratto.....	7
ART. 9 - Prezzo e relativa revisione .....	7
ART. 10 – Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione del Contratto.....	7
ART. 11 – Avvio dell'esecuzione del contratto.....	7
ART. 12 – Sospensione dell'esecuzione del contratto .....	8
ART. 13 – Modifica del contratto durante il periodo di validità .....	8
ART. 14 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso.....	8
ART. 15 – Controlli sull'esecuzione del contratto .....	9
ART. 16 – Vicende soggettive dell'appaltatore.....	9
ART. 17 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti .....	9
ART. 18 – Subappalto.....	10
ART. 19 – Tutela dei lavoratori e condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto.....	10
ART. 20 – Sicurezza .....	11
ART. 21 – Trattamento dei dati personali.....	11
ART. 22 – Garanzia definitiva.....	12
ART. 23 – Penali.....	12
ART. 24 – Risoluzione del contratto .....	13
ART. 25 – Recesso.....	14
ART. 26 – Definizione delle controversie .....	14
ART. 27 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari .....	14
ART. 28 – Obblighi in materia di legalità .....	14
ART. 29 – Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip.....	15
ART. 30 – Disposizioni anticorruzione .....	15
ART. 31 – Norma di chiusura.....	16

## **ART. 1 – Oggetto**

Le disposizioni contenute nel presente Capitolato Speciale hanno ad oggetto il servizio di rassegna stampa dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento.

## **ART. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività**

Il servizio riguarda quanto di seguito specificato:

- rassegna stampa giornaliera, prodotta con formati pdf e testo, delle testate indicate di seguito, entro le ore 8.00 della mattina da lunedì a domenica, con ricostruzione dei ritagli in un unico file in modo da mettere in connessione le parti degli articoli pubblicate su più pagine;
- possibilità di accesso alla rassegna stampa dalla intranet aziendale e da mobile (es. smartphone) entro le ore 8.00 per un numero illimitato di utenti
- attivazione di una newsletter contenente la testata, il titolo dell'articolo, la pagina di riferimento e l'autore inviata con email entro le ore 8.00 a destinatari selezionati (gestiti dall'Apss), con possibilità di lettura degli articoli direttamente dall'email;
- inserimento degli articoli mancanti entro un'ora dalla segnalazione;
- possibilità da parte dell'APSS di inserimento in autonomia con password "amministratore" di eventuali altri articoli di riviste o testate oltre a quelli inseriti dalla ditta aggiudicataria;
- archivio web in intranet di tutti gli articoli della rassegna stampa dalla data di attivazione del servizio con ricerca per parola chiave (nel titolo e nel testo), per testata, per autore, per data accessibile a tutti gli utenti.

Elenco testate da monitorare:

ADIGE + supplementi	ALTO ADIGE
ALTROCONSUMO	AVVENIRE
COME STAI	CORRIERE DELLE ALPI
CORRIERE DELLA SERA + supplementi + edizioni locali del Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia	DONNA MODERNA
ESPANSIONE	FAMIGLIA CRISTIANA
FOCUS	GENTE
GIOIA	GIORNALE DI VICENZA
GRAZIA	IL FATTO QUOTIDIANO
IL FOGLIO	IL GAZZETTINO + edizioni locali

IL GIORNALE	IL GIORNO
IL MANIFESTO	IL MATTINO
IL MATTINO DI PADOVA	IL PICCOLO
IL SECOLO XIX	IL SOLE 24 ORE + supplementi
IL SOLE 24 ORE SANITÀ	IL TEMPO
IL TRENINO – PERIODICO	INTERNAZIONALE
PROVINCIA AUTONOMA DI	
TRENTO	
INSIEME	IO E IL MIO BAMBINO
ITALIA OGGI	L'ESPRESSO
L'UNITÀ	LA NUOVA VENEZIA
LA STAMPA + supplementi	LA VOCE DI ROVIGO
L'ARENA	LE SCIENZE
LIBERO	MESSAGGERO VENETO
OGGI	OK SALUTE
PANORAMA	PANORAMA DELLA SANITÀ
PIÙ SANI PIÙ BELLI	PRIMA COMUNICAZIONE
QN	QT - QUESTOTRENTINO
REPUBBLICA + supplementi	SCIENCE
STARBENE	THE ECONOMIST
TIME	TRENTINO
TRENTINO INDUSTRIALE	TRENTINO MESE
VITA TRENTINA	

### **ART. 3 - Diritti d'autore**

Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'utilizzo delle opere giornalistiche oggetto delle rassegne effettuato in violazione del diritto d'autore.

Il Fornitore assumerà l'obbligo di tenere indenne l'Amministrazione da tutte le rivendicazioni, le responsabilità, perdite e danni pretesi da chiunque, nonché da tutti i costi, le spese o responsabilità ad essi relativi a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione di diritti di autore, di immagine o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivare dalla prestazione.

Qualora venga promossa nei confronti dell'Amministrazione azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui contenuti oggetto dei servizi, il Fornitore assumerà a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. Nell'ipotesi di azione giudiziaria, l'Amministrazione, fermo restando il diritto del risarcimento del danno nel caso che la pretesa azionata sia fondata, avrà facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto, salvo che il Fornitore ottenga il consenso alla continuazione dell'uso di quanto giudizialmente contestato.

Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all'altra, in forma scritta, di qualsiasi azione di rivendicazione o questione di terzi di cui al presente articolo, della quale sia venuta a conoscenza.

#### **ART. 4 – Obblighi a carico dell'appaltatore**

L'appaltatore, nell'adempimento del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto ed a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale.

La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di forniture pubbliche, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione della fornitura.

La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione del servizio.

#### **ART. 5 - Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi**

Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

- la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., per quanto applicabile;
- il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 come aggiornato dal D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
- la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e il Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. per quanto applicabili;
- la legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. e il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 15 e ss.mm.ii. che disciplinano le disposizioni in materia di antimafia;
- la legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii.;
- le norme del codice civile.

Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362 -1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso.

In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del presente contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

#### **ART. 6 – Contratto e spese contrattuali**

Il contratto è stipulato mediante scambio di corrispondenza ai sensi dell'art. 39 ter, comma 1 bis, della LP n. 23/1990 e dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016.

Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

- a.1) il capitolato speciale tecnico-amministrativo;
- a.2) la documentazione tecnica dell'appaltatore;
- a.3) l'offerta economica dell'appaltatore

Le spese contrattuali, se dovute, sono a carico dell'appaltatore.

Ai fini della stipula del contratto sarà richiesto all'Appaltatore di presentare la necessaria documentazione. Si precisa che, ai sensi dell'art. 31, comma 2, della LP 2/2016, non è richiesta la presentazione della garanzia definitiva, trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000,00.= euro.

Ai fini del contratto, l'appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, salvo diversa indicazione.

Eventuali sostituzioni dei Legali Rappresentanti dell'Appaltatore che si dovessero verificare nel corso del contratto dovranno essere immediatamente comunicate ad APSS.

#### **ART. 7 – Durata del contratto**

Il contratto avrà la durata di 3 (tre) anni, a decorrere dalla data fissata in sede di stipula.

È comunque previsto un periodo di prova di 6 (sei) mesi entro il quale l'APSS si riserva di risolvere il contratto senza preavviso. La comunicazione alla Ditta aggiudicataria di mancato superamento del periodo di prova verrà data trascorsi almeno 3 (tre) mesi dalla stipula del contratto.

Qualora l'aggiudicataria non superi il periodo di prova, l'APSS si riserva la facoltà di affidare il servizio oggetto del presente appalto, per il restante periodo, alla Ditta che segue nella graduatoria e nessun indennizzo sarà dovuto alla Ditta aggiudicataria della gara. Inoltre, in caso di risoluzione del contratto per mancato superamento del periodo di prova, la Ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi ad assicurare l'esecuzione del servizio fino al subentro del nuovo contraente.

Il contratto potrà essere rinnovato, a discrezione dell'APSS e mediante provvedimento scritto, per un triennio, per una durata massima complessiva di anni 6 (sei). Tale facoltà non costituisce impegno vincolante per l'APSS che la eserciterà a suo insindacabile giudizio, senza che l'appaltatore abbia nulla a che pretendere al riguardo obbligandosi a rinunciare, sin da ora, ad avanzare – nel caso in cui l'APSS non intenda procedere alla suddetta ripetizione dell'incarico – sia il diritto di eseguire il contratto per tale ulteriore periodo, sia pretese economiche o indennizzi di sorta.

Ove sussistano oggettive ragioni d'urgenza, in conformità a quanto previsto dall'art. 32, comma 8, del DLgs 50/2016, APSS ha facoltà di ordinare all'aggiudicataria l'avvio del

contratto in via anticipata rispetto alla stipulazione, con apposita comunicazione da far pervenire all'aggiudicataria stessa tramite PEC.

La durata del contratto in corso di esecuzione può essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11, del DLgs n. 50/2016, per una durata massima pari a 6 mesi. In tal caso l'appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

A fine periodo contrattuale l'archivio dovrà essere consegnato, con le modalità che saranno stabilite.

#### **ART. 8 – Importo del contratto**

Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del contratto e del presente capitolato, si intende offerto dall'appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio e comprende ogni onere derivante dalla perfetta esecuzione di tutte le attività comprese nel contratto e derivanti dalle prescrizioni dello stesso e dei documenti che ne fanno parte.

I prezzi sono quelli risultanti dall'offerta economica dell'appaltatore.

#### **ART. 9 - Prezzo e relativa revisione**

Il prezzo di aggiudicazione indicato nell'offerta dalla ditta aggiudicataria si intende fisso ed invariato per tutta la durata del contratto. È ammesso l'aggiornamento, a partire dal secondo anno e in misura non superiore al tasso medio di inflazione raggiunto al termine dell'annata contrattuale (es. novembre 2019 – novembre 2020), indicato sul bollettino “Comunicazioni prezzi” pubblicato dal Servizio Statistica della Provincia Autonoma di Trento, foglio “indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati”, voce “indice generale – Italia – tasso medio”, tasso medio dell'inflazione raggiunto nel mese di (es. novembre 2020).

#### **ART. 10 – Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione del Contratto**

Il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P) è il Dirigente *pro tempore* del Servizio Acquisiti e Gestione Contratti dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento.

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto è la Responsabile *pro tempore* dell' Ufficio Comunicazione.

#### **ART. 11 – Avvio dell'esecuzione del contratto**

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto dà avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo all'appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie.

L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla APSS per l'avvio dell'esecuzione del contratto.

Qualora l'appaltatore non adempia la APSS ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto previa instaurazione del contraddittorio con l'appaltatore.

#### **ART. 12 – Sospensione dell'esecuzione del contratto**

Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del DLgs 50/2016.

#### **ART. 13 – Modifica del contratto durante il periodo di validità**

Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 27 della LP 2/2016.

#### **ART. 14 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso**

Le fatture, in formato esclusivamente elettronico, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, c. 209, Legge 244/2007, dovranno essere intestate all'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, P. I.V.A. 01429410226, via Degasperi 79 - 38123 Trento, specificando la sede e la struttura ordinante e facendo riferimento al numero e alla data dell'ordine di APSS, nonché al codice CIG.

Le fatture dovranno essere inviate all'indirizzo I.P.A. **9RXQPU**.

L'art. 1 c. 629 lett. b della Legge 190/2014 ha introdotto l'istituto della scissione dei pagamenti, c.d. split payment. Pertanto tutte le fatture, ad eccezione di quelle estere e di quelle sottoposte a reverse charge, dovranno obbligatoriamente contenere l'annotazione "scissione dei pagamenti", ciò in base a quanto disposto dal decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze del 23 gennaio 2015. Conseguentemente APSS provvederà al pagamento della sola base imponibile, al netto di eventuali note di accredito, provvedendo successivamente al versamento dell'I.V.A. esposta in fattura all'Erario.

Il pagamento delle forniture regolarmente eseguite e per le quali non siano sorte contestazioni sarà effettuato attraverso il Tesoriere di APSS, Unicredit - Sede di Trento, entro il termine di 60 gg. (sessanta giorni) dal ricevimento della fattura, previo positivo collaudo dei prodotti consegnati rispetto a quanto offerto ad opera dei servizi competenti. Per data di pagamento si intende quella di consegna del mandato al suindicato Tesoriere.

Gli interessi moratori per ritardato pagamento previsti dall'art. 4 del D.Lgs. 231/2002, decorreranno automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento. Il tasso convenzionale concordato per gli interessi è determinato nella misura definita dalla normativa vigente tempo per tempo. Si evidenzia che non sarà possibile rivalersi su eventuali interessi moratori qualora nel documento di trasporto e/o in fattura non siano riportati gli estremi dell'ordine (numero e data ordine, codice CIG) di APSS.

Qualsiasi pagamento inerente il contratto oggetto della presente procedura di gara rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente a ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori ai sensi della Legge 136/2010.

I pagamenti saranno subordinati alla regolarità contributiva e fiscale dell'Appaltatore (Inps, Inail, Cassa edile e Amministrazione fiscale), secondo la normativa vigente.

APSS provvede al pagamento diretto degli eventuali subappaltatori.

Si precisa che, non essendo in presenza di prestazioni periodiche o continuative, APSS non opererà ritenute ai sensi dell'art. 30, comma 5 bis, del D.Lgs. 50/2016.

#### **ART. 15 – Controlli sull'esecuzione del contratto**

APSS ha il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine l'appaltatore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di verifica.

APSS evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore è chiamato a rispondere alla APSS, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'art. "Penali".

APSS, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempimenti contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto.

#### **ART. 16 – Vicende soggettive dell'appaltatore**

Con riferimento alle vicende soggettive dell'Appaltatore, di cui all'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2 della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione rispetto alle parti o quote indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.Lgs n. 50/2016.

#### **ART. 17 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti**

É vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lett. d), punto 2, della LP 2/2016.

Relativamente alla cessione dei crediti derivanti dal contratto, qualora la cessione rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell'art. 106, comma 13, del DLgs 50/2016 e della legge n. 52/1991 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, la medesima cessione è efficace e

opponibile ad APSS qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.

APSS non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'Appaltatore intende subappaltare ai sensi dell'art. 26, comma 12, della LP 2/2016.

In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile ad APSS solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.

Il contratto di cessione dei crediti deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità ad APSS, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato ad APSS. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui APSS ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione ad APSS.

#### **ART. 18 – Subappalto**

Il subappalto è ammesso alle condizioni previste dall'articolo 26 della LP 2/2016 e per quanto applicabile dall'art. 105 del DLgs 50/2016, solamente nel caso in cui l'Appaltatore abbia specificamente indicato in sede di offerta le forniture o le parti di contratto che intende affidare in subappalto.

L'appaltatore, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dal sopracitato art. 26 della LP n. 2/2016, pena il diniego dell'autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 6, della LP 2/2016, APSS procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite.

#### **ART. 19 – Tutela dei lavoratori e condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto**

L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. 81/2008.

L'Appaltatore s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente Capitolato.

L'Appaltatore s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori.

L'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza

e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

L'Appaltatore è obbligato in solido con l'eventuale subappaltatore a corrispondere ai lavoratori del subappaltatore medesimo i trattamenti retributivi e i connessi contributi previdenziali e assicurativi dovuti. L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. 81/2008.

L'Appaltatore s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente Capitolato.

L'Appaltatore s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori.

L'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

L'Appaltatore è obbligato in solido con l'eventuale subappaltatore a corrispondere ai lavoratori del subappaltatore medesimo i trattamenti retributivi e i connessi contributi previdenziali e assicurativi dovuti.

## **ART. 20 – Sicurezza**

L'appaltatore si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al DLgs 81/2008.

L'appaltatore s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori.

In considerazione della natura del servizio oggetto della presente procedura, non sussiste, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., l'obbligo di procedere alla predisposizione del DUVRI.

## **ART. 21 – Trattamento dei dati personali**

### Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679

I dati personali forniti dall'Impresa aggiudicataria verranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti alla gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l'attività contrattuale e la scelta del contraente, in applicazione degli adempimenti previsti dal DLgs 50/2016, dalle LLPP 2/2016 e 23/1990 e dal DPR 445/2000.

Il trattamento è necessario per adempiere ad obblighi legali ai quali è soggetta APSS e ai fini dell'affidamento e dell'esecuzione di un contratto: il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e dell'adempimento di tutti gli obblighi ad esso connessi e conseguenti ai sensi di legge (es. verifica assenza motivi di esclusione).

I dati personali potranno essere comunicati a terzi con la finalità esclusiva di procedere agli adempimenti di cui sopra.

Il trattamento dei dati sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico, da parte di personale autorizzato.

I dati personali saranno conservati per il tempo indicato nel "Manuale di gestione degli archivi", disponibile sul sito [www.apss.tn.it](http://www.apss.tn.it) alla sezione Privacy e diritto d'accesso / Privacy / Documenti.

I dati personali non saranno trasferiti fuori dall'Unione Europea.

Il titolare del trattamento dei dati è l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, con sede in via Degasperi n. 79 a Trento, a cui l'interessato potrà rivolgersi per far valere, nei casi previsti, i diritti di cui al Capo III del Regolamento, tramite l'ufficio URP sito a Palazzo Stella in Via Degasperi n. 77 – 38123 Trento – tel. 0461/904172– [urp@apss.tn.it](mailto:urp@apss.tn.it).

Preposto al trattamento dei dati personali, per i trattamenti effettuati nell'ambito dell'esecuzione del contratto, è il RUP.

L'interessato, per le questioni relative al trattamento dei propri dati personali, può rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati (RPD), i cui dati di contatto sono i seguenti: Via Degasperi n. 79 - 38123 Trento, e-mail [ResponsabileProtezioneDati@apss.tn.it](mailto:ResponsabileProtezioneDati@apss.tn.it).

L'interessato ha diritto di presentare reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali in caso di illecito trattamento o di ritardo nella risposta del Titolare a una richiesta che rientri nei diritti dell'interessato stesso.

## **ART. 22 – Garanzia definitiva**

Ai sensi dell'art. 31, comma 2, della LP 2/2016, non è richiesta la presentazione della garanzia definitiva, trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro.

## **ART. 23 – Penali**

L'applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta, effettuata mediante PEC all'indirizzo indicato dalla Ditta, avverso la quale l'appaltatore ha facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro il termine indicato nella nota di contestazione e potranno riguardare:

- la correttezza dei titoli inseriti in rassegna stampa;
- gli articoli mancanti dalla rassegna giornaliera;
- l'impossibilità di visualizzare la rassegna stampa entro le ore 8.00 (in versione intranet, newsletter o mobile).

Le penali scatteranno:

- dopo un massimo di 3 contestazioni a settimana su titoli errati (nel valore massimo di Euro 100,00);
- dopo un massimo di 4 contestazioni al mese su articoli mancanti dalla rassegna (nel

valore massimo di Euro 200,00);

- dopo un massimo di 2 contestazioni su mancati inserimenti di articoli entro un'ora dalla segnalazione (nel valore massimo di Euro 200,00);
- dopo un massimo di 2 contestazioni su ritardi (oltre le ore 8.00) negli invii della newsletter o nella disponibilità della rassegna in intranet, ad esclusione dei ritardi imputabili all'editore della testata e non alla Ditta aggiudicataria al mese (nel valore massimo di Euro 400,00).
- Oltre ai casi sopra esplicitati, ogni qualvolta venisse rilevata e fatta constatare una deficienza nell'esecuzione del servizio, l'APSS, a suo insindacabile giudizio, potrà addebitare all'aggiudicataria una penale fino a un massimo del 10% del valore complessivo del contratto.

Scaduti i termini indicati nei solleciti, salva l'applicazione della penale prevista, l'APSS potrà rivolgersi ad altro contraente per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali inadempite.

Si stabilisce sin d'ora che l'APSS, per ottenere il pagamento delle penalità, provvederà ad emettere tramite il Servizio Finanza, Bilancio e Contabilità specifico documento contabile escluso dal campo di applicazione Iva, senza alcun' altra formalità.

Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % dell'importo contrattuale, la APSS può procedere a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'eventuale ulteriore danno subito potrà essere recuperato mediante trattenuta sugli importi dovuti all'Impresa e/o sul deposito cauzionale se dovuto. In quest'ultimo caso, la cauzione dovrà essere reintegrata da parte dell'Appaltatore entro i termini fissati dall'APSS.

#### **ART. 24 – Risoluzione del contratto**

Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del DLgs 50/2016.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 108, comma 3, del DLgs 50/2016 nei seguenti casi:

- a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- b) ingiustificata sospensione della fornitura;
- c) subappalto non autorizzato;
- d) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione del presente capitolato;
- e) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- f) applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'articolo "Penali" del presente capitolato;
- g) il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;
- h) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- i) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy.

Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali APSS non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'appaltatore.

#### **ART. 25 – Recesso**

Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del DLgs 50/2016.

#### **ART. 26 – Definizione delle controversie**

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra APSS e l'Appaltatore, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

#### **ART. 27 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari**

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L 136/2010, l'affidatario è obbligato a:

- utilizzare, per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti nelle spese generali, nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, bonifici bancari o postali ovvero altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo, anche se questo non è riferibile in via esclusiva al presente appalto;
- comunicare all'APSS il numero del conto o dei conti correnti bancari o postali utilizzati per la registrazione di tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto pubblico e le generalità delle persone delegate ad operare su di essi;
- indicare in ciascuna transazione relativa al presente appalto (ad es. pagamenti a subcontraenti) il codice CIG relativo contratto;
- inserire in tutti i sub-contratti relativi al presente contratto la clausola in cui i sub-contraenti assumono il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L 136/2010, a pena di nullità assoluta dei contratti in caso di mancanza;
- comunicare all'APSS ed al Commissariato del Governo di Trento l'eventuale inadempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 da parte di propri sub-contraenti, con contestuale risoluzione del contratto.

In caso di futura modifica della suddetta normativa inerente la tracciabilità dei flussi finanziari, durante il periodo di validità del contratto, si intendono qui richiamate le norme eventualmente sopravvenute, ai sensi dell'art. 1374 cc.

#### **ART. 28 – Obblighi in materia di legalità**

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla APSS ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra

utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

L'appaltatore inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: *“Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente alla APSS ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente”*.

#### **ART. 29 – Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 13, del DL 95/2012, convertito con modificazioni dalla L 135/2012, APSS si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni stipulate da APAC o da Consip ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'appaltatore, nel caso in cui questo non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette convenzioni.

Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e fissando un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni.

In caso di recesso verranno pagate all'appaltatore le prestazioni regolarmente eseguite e il 10% di quelle ancora da eseguire.

#### **ART. 30 – Disposizioni anticorruzione**

Nell'espletamento della fornitura oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della L 190/2012 e visibile sul sito istituzionale di APSS, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

In particolare, l'Appaltatore si impegna a fornire, su richiesta della APSS, i nominativi dei titolari di cariche, dei soci e del proprio personale anche attraverso il riepilogo dati per sostituto d'imposta delle CU inviate all'Agenzia delle Entrate (ex mod. 770) per il controllo di cui all'art. 1, comma 9 lettera e), della L. 190/2012.

In conformità a quanto stabilito dalla normativa in materia e dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza della APSS, i collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore sono obbligati a rispettare gli obblighi di condotta, per quanto compatibili, derivanti dal Codice di comportamento e dal predetto Piano, i cui documenti sono accessibili sul sito internet di APSS <https://www.apss.tn.it/documenticorruzione> (area amministrazione trasparente). L'Appaltatore si impegna a diffondere tali documenti ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo nonché a vigilare sul corretto rispetto di tali obblighi.

La violazione degli obblighi del Codice di comportamento dell'APSS può costituire causa di risoluzione del contratto: l'APSS, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'Appaltatore il fatto assegnando un termine per la presentazione di eventuali

controdeduzioni e, ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, può procedere - tenuto conto della gravità della violazione rilevata - alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53 comma 16 ter del DLgs 165/2001 l'Appaltatore si impegna a non concludere e dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali (in qualità di dirigenti, funzionari titolari di funzioni dirigenziali, responsabile del procedimento, ecc.), per conto della APSS nei suoi confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto presso la APSS medesima. Il mancato rispetto del suddetto divieto comporta per l'Appaltatore l'esclusione dalla procedura di affidamento. Inoltre, come previsto dall'art 53 comma 16 ter del DLgs 165/2001 i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione a tale disposizione sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

L'Appaltatore è invitato a prendere visione dei documenti "Piano triennale di prevenzione della corruzione e dell'attuazione della trasparenza e del "Codice di comportamento" liberamente scaricabile dal sito Internet di APSS alla sezione "Amministrazione Trasparente"> Altri contenuti-corrruzione> documenti anticorrruzione> I documenti operativi vigenti.

L'appaltatore si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.

### **ART. 31 – Norma di chiusura**

L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'affidamento del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento della fornitura, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.